

USAV - CITES Importazione altre che le piante vive dell'UE

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

La CITES è una convenzione internazionale sul commercio con lo scopo di garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali. La cooperazione internazionale deve garantire che le specie animali e vegetali minacciate o in via di estinzione non siano sfruttate eccessivamente dal commercio internazionale.

Le specie animali e vegetali protette nonché le parti di esse o le merci con parti di esse importate in Svizzera devono essere scortate da un certificato CITES del Paese di provenienza e devono essere sottoposte a controllo presso un ufficio di controllo relativo alla conservazione delle specie. Alcuni invii CITES soggiacciono inoltre all'obbligo dell'autorizzazione da parte dell'[Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria \(USAV\)](#).

Soggiace a regolamentazione anche l'importazione di esemplari protetti ma non contemplati dalla CITES che sottostanno alla legge sulla caccia o alla legge federale sulla pesca nonché di esemplari che possono essere facilmente confusi con esemplari CITES.

1.2 Basi e informazioni

- Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; [RS 453](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES; [RS 453.0](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sui controlli CITES ([RS 453.1](#))
- Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP; [RS 922.0](#))
- Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP; [RS 923.0](#))

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti ai fini della conservazione delle specie prevedono l'osservazione «DNND: USAV - CITES Importazione altre che le piante vive dell'UE». In linea di principio, tuttavia, le merci di qualsiasi voce di tariffa possono contenere parti di animali o vegetali protetti. In questo caso, il corretto codice relativo ai DNND / codice di regolamentazione deve essere indicato nella dichiarazione doganale anche se non figura alcuna indicazione corrispondente in Tares (clausola generale).

1.4 Definizioni

Invii non CITES	- Le specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I–III della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453), per esempio pelli di specie non protette o determinati animali vivi di specie non protette; - le specie secondo la legge sulla caccia; - le specie, razze e varietà allofone di pesci e di gamberi secondo la legge sulla pesca.
-----------------	--

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa merci regolamentate dal punto di vista della protezione delle specie deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e i necessari certificati CITES e/o l'autorizzazione dell'USAV. Inoltre deve indicare il posto di controllo relativo alla conservazione delle specie presso il quale avviene il controllo.

Identificazione Regolamentazione	e-dec: - Assoggettamento ai DNND «sì» - Codice del genere di DNND 200 «USAV - CITES Importazione altre che le piante vive dell'UE» - Obbligo dell'autorizzazione «sì» (se l'autorizzazione dell'USAV è necessaria) - Ufficio che rilascia l'autorizzazione «11 CITES-Imp.» Passar: - Regolamentazione «sì» - Codice di regolamentazione 312 «CITES Importazione altre che le piante vive dell'UE»														
Ulteriori indicazioni	e-dec: Invi soggetti all'obbligo di autorizzazione - Tipo di autorizzazione ¹ «Autorizzazione unica codice 1» o «Autorizzazione generale codice 99» - Numero dell'autorizzazione dell'USAV Certificato CITES - Rubrica «Documenti» formato «altro (ZZZ), numero, data, CITES» Posto di controllo relativo alla conservazione delle specie - Dati d'intestazione, rubrica «Menzioni speciali» <table border="1" data-bbox="560 1122 1086 1442"> <thead> <tr> <th>Posto di controllo relativo alla conservazione delle specie</th><th>Codice</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basilea</td><td>CITES01</td></tr> <tr> <td>Aeroporto di Ginevra</td><td>CITES02</td></tr> <tr> <td>Aeroporto di Zurigo</td><td>CITES03</td></tr> <tr> <td>Berna</td><td>CITES04</td></tr> <tr> <td>Ticino</td><td>CITES05</td></tr> <tr> <td>Le Locle</td><td>CITES07</td></tr> </tbody> </table> - Tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie (codice del genere di tributi supplementari 292 Fauna o 792 Flora) Passar: - N1000 Organismo di ispezione CITES - Tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie (codice del genere di tributi supplementari 292 Fauna o 792 Flora) Invi soggetti all'obbligo di autorizzazione - Numero dell'autorizzazione dell'USAV - Titolare dell'autorizzazione Certificato CITES - N2000 Informazioni supplementari Certificato CITES – Numero CITES - N2001 Informazioni supplementari Certificato CITES – Numero della posizione - N2002 Informazioni supplementari Certificato CITES – Data di emissione - N2003 Informazioni supplementari Certificato CITES – Type of goods description - N2004 Informazioni supplementari Certificato CITES – Purpose	Posto di controllo relativo alla conservazione delle specie	Codice	Basilea	CITES01	Aeroporto di Ginevra	CITES02	Aeroporto di Zurigo	CITES03	Berna	CITES04	Ticino	CITES05	Le Locle	CITES07
Posto di controllo relativo alla conservazione delle specie	Codice														
Basilea	CITES01														
Aeroporto di Ginevra	CITES02														
Aeroporto di Zurigo	CITES03														
Berna	CITES04														
Ticino	CITES05														
Le Locle	CITES07														

¹ Il codice 2 (permesso generale d'importazione) non può essere utilizzato in ambito CITES.

	- N2005 Informazioni supplementari Certificato CITES – Source - N2006 Informazioni supplementari Certificato CITES – Permit number Country of Origin - N2007 Informazioni supplementari Certificato CITES – Date Permit Country of origin - N2008 Informazioni supplementari Certificato CITES – Allegato
	Documenti - 2100 Permesso CITES Internazionale - N380 Fattura commerciale

Le merci soggette a controllo e che sulla scorta di una deroga possono essere trasferite senza autorizzazione dell'USAV devono essere appositamente dichiarate:

Identificazione Regolamentazione	Passar: - Regolamentazione 1 (si) - Codice di regolamentazione 312 «USAV - CITES Importazione altre che le piante vive dell'UE»
Deroghe all'obbligo di autorizzazione	- Merci che sono state fabbricate con pelli di animali di specie di cui agli allegati II e III CITES; - prodotti contenenti estratto di caviale; - sangue e campioni di tessuti di scimmie secondo l'allegato II CITES per l'industria farmaceutica; - esemplari vivi di piante riprodotte artificialmente di specie di cui agli allegati I-III CITES; - prodotti che contengono componenti di piante riprodotte artificialmente di specie di cui agli allegati I-III CITES e che sono già imballati definitivamente per la vendita al dettaglio; - invii non CITES soggetti a controllo².

3. Ulteriori informazioni

3.1 Obbligo di controllo

Chi importa merci regolamentate dal punto di vista della protezione delle specie deve presentarle al posto di controllo relativo alla conservazione delle specie, entro due giorni lavorativi dall'imposizione doganale.

3.2 Attestazioni

All'importazione, gli invii regolamentati dal punto di vista della protezione delle specie devono essere scortati dai seguenti documenti:

Merce	Documenti	Obbligo di controllo
Animali vivi, piante selvatiche vive («source code» W) e prodotti animali / vegetali di specie di cui agli allegati I-III CITES	Certificato CITES Autorizzazione dell'USAV	Obbligo del controllo e della tassa
Piante riprodotte artificialmente («source code» A e D) di specie di cui agli allegati I-III CITES da Paesi terzi	Certificato CITES	
Animali e prodotti di specie secondo la legge sulla caccia nonché specie, razze e varietà allofone di pesci e di gamberi secondo la legge sulla pesca	Autorizzazione dell'USAV	Nessun obbligo del controllo

² La deroga all'obbligo di autorizzazione «invii non CITES soggetti a controllo» riguarda unicamente i prodotti animali di specie che possono essere facilmente confusi con specie di cui agli allegati I-III CITES. Questi soggiacciono all'obbligo del controllo secondo l'ordinanza sui controlli CITES ma non necessitano di un'autorizzazione dell'USAV.

Merci che sono state fabbricate con pelli di animali di specie di cui agli allegati II e III CITES	Certificato CITES	Obbligo del controllo e della tassa
Prodotti contenenti estratto di caviale		
Sangue e campioni di tessuti di scimmie secondo l'allegato II CITES per l'industria farmaceutica		
Esemplari vivi di piante riprodotte artificialmente di specie di cui agli allegati I-III CITES		
Prodotti che contengono componenti di piante riprodotte artificialmente di specie di cui agli allegati I-III CITES e che sono già imballati definitivamente per la vendita al dettaglio		
Animali vivi di specie che possono essere facilmente confusi con specie di cui agli allegati I-III CITES	Autorizzazione dell'USAV	
Prodotti animali di specie che possono essere facilmente confusi con specie di cui agli allegati I-III CITES	Nessuno	

3.3 Tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve registrare manualmente nella dichiarazione doganale la tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie. Tale tassa viene riscossa nel quadro dell'imposizione doganale per ogni dichiarazione.

CITES-Fauna (conservazione delle specie animali); tributo suppletivo tipo di entrata 292 (fauna)	
Invii da tutti i Paesi esclusa la Nuova Zelanda	- Fr. 88.00 per gli invii fino a 6 t - Fr. 14.70 per ogni ulteriore tonnellata - Massimo fr. 676.00
Invii dalla Nuova Zelanda	- Fr. 68.20 per gli invii fino a 6 t - Fr. 11.40 per ogni ulteriore tonnellata - Massimo fr. 523.90
CITES-Flora (conservazione delle specie vegetali); tributo suppletivo tipo di entrata 792 (flora)	
-	- Fr. 60.00 per invio

Se, oltre alla tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie, per una merce è dovuta anche una tassa per il controllo veterinario di confine o il controllo da parte del Servizio fitosanitario federale, viene riscossa questa tassa e quella per il controllo relativo alla conservazione delle specie non deve essere registrata.

Se si tratta di una merce che soggiace a entrambe i generi di tassa (Flora e Fauna), deve essere registrata la tassa CITES-Fauna.

3.4 Altre deroghe all'obbligo del controllo e/o di autorizzazione

Masserizie di trasloco

Se le condizioni relative alle masserizie di trasloco sono adempiute, le merci protette **non vive** possono essere importate senza indicazione del codice di regolamentazione, senza certificato CITES e senza controllo relativo alla conservazione delle specie.

Questa disposizione non vale per le merci protette vive.

Prodotti scambiati tra istituzioni scientifiche

I prestiti, le donazioni o gli scambi a fini non commerciali tra istituzioni scientifiche (riconosciute e registrate presso la rispettiva autorità CITES) di merci protette conservate e di piante vive di cui alla CITES non necessitano di certificato, non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione o controllo e non sono soggette al pagamento della tassa. Gli invii sono scortati unicamente dai certificati dell'istituzione. La dichiarazione avviene senza l'indicazione del codice di regolamentazione.